



COMUNE DI MARUGGIO

(Provincia di Taranto)

C.F. 80008990733

Ordinanza Ingiunzione N. 8 dell'8 marzo 2016

Oggetto: Ordinanza Ingiunzione di demolizione opere edili realizzate in assenza di titolo abilitativo in Maruggio (TA) al Vico Cadorna, su lotto di terreno riportato nel N.T.C. al foglio di mappa n°25 p.la 962, catastalmente in ditta ai Sig.ri: **VERNILE Eliseo e VERNILE Ornella.**

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA

VISTO il verbale per violazioni urbanistico-edilizie, redatto quest'Ufficio a seguito di sopralluogo eseguito in data 12/01/2016 nella Località in oggetto indicata, durante il quale si accertava la costruzione al piano terra di un fabbricato allo stato rustico adibito a riparazione autoveicoli, avente la seguente consistenza:

“una superficie coperta di circa 75,20 mq., un volume di circa 259,44 mc., e un'altezza interna, misurata dal piano di calpestio, di circa 3,40 mt., il tutto realizzato con pareti in conci di tufo locale e copertura piana costituita da pannelli coibentati, cui all'interno era stato realizzato un soppalco in legno la cui struttura portante risultava in travi d'acciaio tipo IPE, adibito a deposito, avente una superficie utile di circa 12 mq. e un'altezza interna di circa 1,40 mt..

Il manufatto si presentava provvisto di aperture una per l'ingresso principale su Via Vico Cadorna della larghezza di circa 3,00 mt. e l'altra retrostante su via T. Pisconti della larghezza di circa 0,80 mt., privo di pavimentazione, risultava eseguito solo un massetto di cemento.

Inoltre, nell'area di pertinenza retrostante, su Via T. Pisconti vi era la presenza di n. 2 piccoli vani tecnici sempre realizzati in conci di tufo locale allo stato rustico con copertura in ondulina metallica della superficie coperta rispettivamente di circa 3,06 mq. e di circa 3,96 mq. con altezza da terra mediamente di circa 1,80/1,90 mt.;

L'opera edilizia risultava realizzata su una porzione di terreno della particella n. 962 del foglio 25 della larghezza di circa 6,00 mt. e della lunghezza di circa 32,00 mt., in uso al sig. VERNILE Eliseo, (porzione denominata “B” della scrittura privata sottoscritta in data 12.09.2011 con allegato stralcio di mappa indicante le rispettive quote in uso rispettivamente alla sig.ra VERNILE Ornella e al sig. VERNILE Eliseo).

Inoltre, lungo la linea di divisione della particella catastale di cui alla succitata scrittura privata, risultava realizzata una recinzione in conci di tufo locale allo stato rustico dell'altezza di circa 2,00 mt., mentre lungo i lati prospicienti la Via T. Pisconti e la Via Vico Cadorna risultava realizzata una recinzione in conci di tufo locale allo stato rustico dell'altezza di circa 2,20 mt.”

Le opere edilizie risultano realizzate in violazione della normativa urbanistico-edilizia, ed in particolare:

- a) realizzazione di un nuovo fabbricato, sopra specificato, comportante una rilevante trasformazione del territorio, in assenza del permesso di costruire;
- b) esecuzione della costruzione dell'edificio in zona sismica senza il previo preavviso scritto all'Ufficio Tecnico della Regione per il tramite del S.U.E., come prescritto dall'art. 93 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii., né aver adempiuto alle ulteriori formalità prescritte in merito dalla normativa regionale;

ACCERTATO che l'area su cui insiste il manufatto edilizio è in uso al sig. VERNILE Eliseo, (porzione denominata “B” della scrittura privata sottoscritta tra le parti in questione in data 12.09.2011 ed acquisita agli atti di quest'Ufficio con note prot. n. 321 e n. 344 del 12/01/2016), ma catastalmente in proprietà di quota indivisa di:

- **VERNILE Eliseo**, nato a Maruggio (TA) il 21/04/1971 ed ivi residente alla Via Per Mare n. 72/A - C.F.: VRN LSE 71D21 E995S;
- **VERNILE Ornella**, nata a Maruggio (TA) il 23/07/1976 ed ivi residente alla Via Vico Cadorna sn. - C.F.: VRN RLL 76L23 E995G

VISTO l'art. 31 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 93 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 56/1980 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 107, comma 3° comma lettera g) del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la necessità di provvedere alla demolizione delle opere in argomento in quanto realizzate senza titolo;

INGIUNGE

PROPRIETARI:

1) sig. **VERNILE Eliseo**, nato a Maruggio (TA) il 21/04/1971 ed ivi residente alla Via Per Mare n. 72/A - C.F.: VRN LSE 71D21 E995S;

2) sig.ra **VERNILE Ornella**, nata a Maruggio (TA) il 23/07/1976 ed ivi residente alla Via Vico Cadorna sn. - C.F.: VRN RLL 76L23 E995G.

di provvedere, a propria cura e spese, e ognuno per quanto di competenza, **alla demolizione delle opere** sopra indicate ed al ripristino dello stato dei luoghi **entro il termine di giorni 90** (novanta) con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza, avvertendo che in caso di inadempienza oltre il termine su indicato, si provvederà ai sensi dell'art. 31, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301: *"Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita"*.

DISPONE

Che la presente ordinanza, oltre ad essere notificata ai rispettivi trasgressori su indicati, venga trasmessa:

- al Ministro dei Lavori Pubblici tramite la Prefettura di Taranto;
- al Sig. Presidente della Provincia di Taranto;
- al Presidente della Regione Puglia;
- al Comando di Polizia Municipale sede per le proprie determinazioni;
- al Comando Stazione Carabinieri di Maruggio (Ta);
- al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - N.O.E. (Nucleo Operativo Ecologico) di Lecce
- all'Albo Pretorio per essere affissa per 15 giorni consecutivi.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. della Puglia, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; o, in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

Che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria.

Dalla Casa Comunale, il **08.03.2016**

Il Responsabile dell'Ufficio Urbanistico

SUE
(Arch. Gabriella VERARÈ)

